



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 136 del 2022, proposto da
Federica Fainelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Artese, Mario
Casolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl di Teramo, non costituito in giudizio;

nei confronti

Valentina Astolfi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ricorso avverso l'esito della prova unica scritta del 24.11.2021, attinente al
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri
categoria D, indetto dalla A.S.L. di Teramo in esecuzione della deliberazione n.
1965 del 9.12.2020, pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda della A.S.L. di

Teramo in data 10.12.2020, protocollo n. 4079/20 e degli atti prodromici e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. e la richiesta di notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4 c.p.a.;

Ritenuto, in relazione allo stato del procedimento ed alla predetta richiesta di notifica per pubblici proclami, che non vi sono prove circa la sussistenza dell'assoluta ed irreparabile urgenza che sia tale non consentire di attendere fino alla competente sede cautelare, anche in conseguenza della introduzione di numerosissimi altri gravami diretti avverso la medesima procedura.

Considerato altresì che, eminenti ragioni di tutela del contraddittorio fanno invece ritenere necessario accogliere l'istanza di notificazione per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web dell'Azienda Sanitaria Asl 01 intimata:

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione della presente ordinanza, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

La decisione collegiale sull'istanza cautelare viene fissata alla Camera di Consiglio del 27 aprile 2022.

P.Q.M.

1. Respinge l'istanza di misura interinale ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. .
2. Dispone la notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei modi di cui sopra.
3. Fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 27 aprile 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 26 marzo 2022.

Il Presidente
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO